



STATUTO

"UISET Unione Italiana Sport e Turismo Associazione di Promozione Sociale"

TITOLO I – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE –

FINALITA' – ATTIVITA' – DURATA

*** * * * ***

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), e successive modifiche, una associazione denominata **"UISET Unione Italiana Sport e Turismo Associazione di Promozione Sociale"**, da ora in avanti indicata con il termine "associazione".

Articolo 2 – Sede

L'associazione ha sede in Prato (PO).

Articolo 3 – Finalità e attività

L'associazione, apolitica e senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art. 5

Codice del Terzo settore).

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, art. 5 Codice del Terzo settore);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t, art. 5 Codice del Terzo settore);

L'associazione si propone quindi:

a) l'estensione della pratica turistica e delle connesse attività sociali, sportive, ricreative, culturali, della salute e del tempo libero a tutti i cittadini, anche ai fini del recupero e dell'inclusione sociale;

b) la promozione, lo sviluppo, la diffusione delle attività motorie fisiche sportive e turistiche improntate alla maggiore conoscenza ed al rispetto del patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale, favorendo la mobilità dei cittadini all'interno della Regione, anche attraverso programmi sportivi, campus di studio&sport, eventi culturali in ambiente naturale, di scambio con altre Regioni e paesi;

c) la partecipazione a manifestazioni culturali, eventi di turismo sportivo e sociali in genere;

d) promuovere il benessere, la salute, l'etica ed i valori dello sport, attraverso progettualità, iniziative e pubblicazioni rivolte ai giovani, comprese attività rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

e) promuovere l'attuazione di programmi di formazione tecnica e manageriale per tutte le figure di sistema dello sport, del sociale ed esperienze di turismo-sportivo, oltre ad azioni di informazione/formazione, anche attraverso pubblicazioni verso le famiglie ed i cittadini;

f) promuovere, organizzare, realizzare e partecipare ad iniziative,

eventi e manifestazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, mostre, fiere e spettacoli legati allo sport nelle sue varie forme e di turismo sportivo, culturale e sociale.

g) promuovere interventi di inclusione sociale-culturale-sportiva verso le persone di ogni età socialmente deboli, svantaggiate o con bisogni educativi speciali – con particolare attenzione all'inclusione delle persone con disabilità.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, nel rispetto delle norme vigenti, l'associazione potrà inoltre costituire delle sezioni o individuare dei referenti nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa .

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i so-

stenitori e con il pubblico.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'Associazione è fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

TITOLO II – ASSOCIATI

Articolo 5 – Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi sociali e che si impegnino a realizzarli.

Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di associati. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi amministrativi dell'associazione. L'esercizio del diritto di voto in caso di minore età del socio è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Articolo 6 – Domanda di ammissione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare una domanda su apposito modulo.

L'acquisizione della qualità di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo dovrà entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
- la dichiarazione di assenza di provvedimenti disciplinari nel

campo sociale e civile in genere.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Articolo 7 – Diritti e doveri

Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee e alle iniziative dell'associazione; dell'elettorato attivo nonché passivo, solo se maggiorenni, secondo il principio del voto singolo; del diritto di esaminare i libri associativi; di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; di concorrere all'elaborazione ed approvare i programmi di attività; di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e di prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno il dovere di difendere nel campo civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dagli Enti ed Associazioni alle quali l'Associazione stessa delibererà di aderire.

Gli associati sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere adottate; a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni e alle manifestazioni promosse; a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 8 – Scioglimento del rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per:

- a) *recesso*, da manifestarsi in forma scritta;
- b) *morosità*, qualora l'associato non abbia provveduto al pagamento delle quote associative e/o dei contributi associativi entro la scadenza prevista dagli organi dell'associazione;
- c) *esclusione*, quando l'associato, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'associazione, danneggiandola moralmente e/o materialmente, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati, ovvero esponendo l'associazione al rischio di danni.
- d) *morte o scioglimento*.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente e adeguatamente a mezzo posta all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso entro trenta giorni all'Assemblea.

L'associato escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote associative; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate.

L'associato receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.

L'associato che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

TITOLO III – ENTRATE – PATRIMONIO – BILANCIO

Articolo 9 – Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative e/o contributi associativi nella misura e secondo le modalità stabilite per ogni esercizio dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) contributi ed elargizioni degli associati, di terzi o di Enti pubblici o privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività di raccolta fondi;
- f) proventi di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Le quote associative e i contributi associativi sono intrasmissibili e comunque non sono rivalutabili.

Articolo 10 – Patrimonio

Il patrimonio – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è costituito da beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione. Esso è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 11 – Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Ai fini di cui al precedente art. 10, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 12 – Bilancio sociale e informativa sociale

Al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore, l'associazione dovrà:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (co. 1 art.14 del Codice del Terzo Settore);
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (co. 2, art. 14 del Codice del Terzo settore).

TITOLO IV – ORGANI

Articolo 13 – Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;

c) l'Organo di controllo, al superamento dei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Articolo 14 – Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo dell'associazione. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. All'attuazione delle sue decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede e/o nei locali dove l'associazione svolge la propria attività formativa o ricreativa, almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo a ciò delegato dal Consiglio stesso, devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia per la prima che per la seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un giorno dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

All'Assemblea partecipano tutti gli associati iscritti nel relativo libro ed in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni associato, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, ha diritto ad



un voto. È ammessa la rappresentanza a mezzo delega, ma ciascun associato non potrà raccogliere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.

L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto secondo quanto stabilito di volta in volta. Per l'elezione delle cariche associative si procede di norma, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolte in apposito Libro numerato in ciascun foglio.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

All'Assemblea ordinaria sono riservate le seguenti competenze:

- a) l'approvazione annuale del bilancio di esercizio;
- b) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di controllo;
- c) l'approvazione annuale della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'associazione nell'esercizio precedente e in quella programmatica per l'esercizio successivo;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la determinazione della misura e delle modalità di riscossione

delle quote associative e degli eventuali contributi associativi dovuti dai soci;

f) la delibera sulla esclusione degli associati;

g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia ritenuto necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto dell'associazione;

b) sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.

Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Mentre in seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è com-

posto da un numero da tre a dodici membri, compreso il Presidente, ed è eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

In caso di dimissione di consiglieri prima della scadenza del mandato, si attingono i nuovi consiglieri dalla lista dei non eletti in Assemblea, se presente: in caso contrario, al di sotto dei 3 membri in carica, si procede a nuove elezioni. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato degli altri rimasti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto: non è ammessa la delega.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) amministrare con oculatezza i beni dell'associazione e quelli della stessa detenuti a qualsiasi titolo;

- | | |
|----|--|
| c) | formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; |
| d) | predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; |
| e) | predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; |
| f) | proporre all'Assemblea la misura delle quote associative e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche; |
| g) | deliberare l'ammissione degli associati secondo quanto previsto dal presente Statuto e Regolamento; |
| h) | predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; |
| i) | nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe; |
| j) | deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; |
| k) | compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento delle finalità associative e che non siano riservati all'Assemblea. |

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16 – Presidente - Vice Presidente e Segretario

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie

tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea. Convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere. Firma il bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea, convoca e dichiara aperte le Assemblee. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento.

In caso di dimissioni del Presidente, egli rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione fino all'avvenuta sostituzione.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente in via sostitutiva.

Il Segretario cura la tenuta dei libri dell'associazione ed i relativi adempimenti ed è custode della cassa dell'associazione.

Articolo 17 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al Co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferi-

mento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V – LIBRI – VOLONTARI - LAVORATORI

Articolo 18 – Libri

-L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente.

Articolo 19 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 20 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO VI – SCIoglimento – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

